



REGOLAMENTO ASSEMBLEA PARROCCHIALE

TITOLO I – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 1

L'Assemblea Parrocchiale è convocata dal Presidente Parrocchiale uscente ogni tre anni per tracciare il bilancio del triennio trascorso, indicare le linee del triennio successivo, eleggere il nuovo Consiglio Parrocchiale, nonché i rappresentanti all'Assemblea Diocesana.

A tal fine il Consiglio Parrocchiale nella sua ultima riunione:

- fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea Parrocchiale, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
- stabilisce il numero dei consiglieri da eleggere (da un minimo di 5 ad un massimo di 15);
- nomina il Presidente della Commissione Elettorale;
- stabilisce il numero dei membri della Commissione Elettorale, nonché il numero dei seggi (per ogni seggio almeno due scrutatori);
- determina le modalità di svolgimento dell'assemblea nel rispetto della normativa nazionale e diocesana;
- stabilisce la data della riunione del nuovo consiglio parrocchiale eletto (entro 15 giorni dall'assemblea).

TITOLO II - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

ART. 2

Ai sensi dell'art. 17_2 dell'Atto Normativo Diocesano, alla Assemblea Parrocchiale partecipano i soci adulti e giovani dell'Associazione stessa in regola con l'adesione al nuovo anno associativo.

I bambini e ragazzi vengono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione; in occasione delle deliberazioni, essi sono rappresentati dai loro educatori.

All'Assemblea, partecipano, senza diritto di voto gli Assistenti.

ART. 3

All'Assemblea Parrocchiale elettiva deve partecipare un Consigliere Diocesano.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

ART. 4

Gli Organi dell'Assemblea sono:

- a) Il Presidente dell'Assemblea;
- b) La Commissione Elettorale;

ART. 5

Il Presidente dell'Assemblea Ordinaria è il Presidente Parrocchiale uscente.

Compito del Presidente è convocare, aprire, chiudere e regolare i lavori dell'Assemblea Parrocchiale.



ART. 6

La Commissione Elettorale è composta da un presidente, nominato dal Consiglio Parrocchiale uscente, e da membri nominati dall'Assemblea Parrocchiale nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Parrocchiale uscente.

E' compito della Commissione Elettorale:

- predisporre tutto il necessario per le operazioni di voto;
- verbalizzare per esteso gli atti assembleari;
- comunicare le modalità di voto e i seggi;
- curare le operazioni di raccolta di voto e lo scrutinio.
-

TITOLO IV – LAVORI DELL'ASSEMBLEA

ART. 7

L'Assemblea Parrocchiale è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

ART. 8

È importante che l'Assemblea Parrocchiale arrivi alla fine di un percorso parrocchiale che coinvolga tutti, dai più piccoli ai più grandi, attraverso i rispettivi gruppi.

È necessario presentare a tutti i soci che votano per la prima volta la bellezza e il significato di questo momento, con i diritti e i doveri che ne conseguono.

ART. 9

Le assemblee parrocchiali si svolgeranno nella prima parte dell'anno associativo e quindi coincideranno con i primi incontri dei singoli gruppi.

Il cammino assembleare è per tutti un'occasione preziosa per riflettere sulla bellezza della vita associativa formulando proposte concrete per valorizzare l'associazione in parrocchia.

Il contributo di ciascun socio, così come quello del gruppo di appartenenza, può essere portato e letto in assemblea parrocchiale, davanti a tutti gli altri.

ART. 10

I lavori dell'Assemblea si articolano secondo i seguenti momenti:

- 1° MOMENTO

Accoglienza

Momento di preghiera o Celebrazione Eucaristica

Saluto di un Consigliere Diocesano

Relazione del Presidente Parrocchiale uscente

Intervento a cura dei singoli settori e dell'articolazione dell'A.C.R.

Dibattito

- 2° MOMENTO

Il Presidente Parrocchiale uscente invita l'Assemblea a nominare i membri della commissione elettorale.

Presentazione delle modalità di voto a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Votazione per l'elezione del nuovo Consiglio Parrocchiale e dei rappresentanti all'Assemblea Diocesana.

Scrutinio e proclamazione degli eletti.



TITOLO V – SEGGIO ELETTORALE

ART. 11

La Commissione Elettorale dovrà allestire i seggi, come stabilito dal Consiglio Parrocchiale, tenendo nel debito conto che si dovrà procedere a due distinte consultazioni: una per l'elezione del Consiglio Parrocchiale e l'altra per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Diocesana.

ART. 12

Sia nei locali dove si svolgeranno le operazioni di voto che nei locali della Parrocchia si dovranno affiggere le liste degli eleggibili alla carica di consigliere parrocchiale e di rappresentante all'Assemblea Diocesana, nonché i manifesti/poster dell'anno associativo.

ART. 13

In ciascun seggio ci dovrà essere:

- due urne (una per le schede del consiglio parrocchiale ed una per le schede per i rappresentanti all'assemblea diocesana);
- una copia dell'elenco dei soci votanti di sesso maschile e uno di sesso femminile per raccogliere la firma del socio votante;
- due copie dell'elenco, con griglia per lo spoglio, dei soci eleggibili al Consiglio Parrocchiale e nella qualità di rappresentanti all'Assemblea Diocesana;
- una copia dello Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica, del Regolamento Nazionale, dell'Atto Normativo Diocesano e del presente regolamento.

ART. 14

Il seggio elettorale ha il compito di:

- timbrare tante schede quanti sono gli aventi diritto al voto sia per l'elezione del Consiglio Parrocchiale che per quella dei rappresentanti all'Assemblea Diocesana;
- preparare la postazione di voto;
- consegnare a ciascun socio votante, all'atto della presentazione al seggio, due schede, una per l'elezione del Consiglio Parrocchiale e una per i rappresentanti all'Assemblea Diocesana.

TITOLO VI – OPERAZIONI DI VOTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

ART. 15

La Commissione Elettorale, ricevuto il modello della scheda dalla Presidenza Diocesana di A.C. dovrà prima di fotocopiare la scheda, in base al numero di consiglieri da eleggere stabilito dal Consiglio Parrocchiale, annullare sulla medesima le righe eccedenti. In tal modo si eviterà che si possano indicare preferenze oltre il limite previsto.

ART. 16

La votazione è a scrutinio segreto e il voto si esprime indicando il cognome e il nome tutelando comunque la volontà dell'elettore.

La incertezza di voto annulla solo la singola preferenza e non la scheda intera.

Qualora non si sia proceduto ad annullare le righe eccedenti, ai sensi dell'art. 15, l'indicazione di preferenze superiori al limite stabilito non annulla la scheda, ma comporta la cancellazione dei soli nominativi in esubero.



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI BARI - BITONTO



ART. 17

Ogni socio, con diritto di voto, partecipa alle votazioni esprimendo preferenze nel numero pari a quelli componenti il Consiglio Parrocchiale.

Nella espressione di preferenze si dovrà tener presente che sulla scheda i primi 4 voti sono vincolati (ovvero un adulto, un'adulta, un giovane, una giovane), gli altri, fino al termine stabilito dal consiglio parrocchiale, sono senza vincolo.

ART. 18

Possono votare tutti i soci che siano in regola con gli adempimenti associativi ed abbiano compiuto il 14° anno di età. Il diritto di voto non può essere delegato.

Sono eleggibili tutti i soci, purché abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in regola con gli adempimenti associativi.

ART. 19

In caso di omonimia tra i soci si dovrà indicare un ulteriore elemento distintivo (età o altro).

Le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla votazione ed allo spoglio sono risolte in prima istanza dal seggio elettorale.

Il seggio dovrà riportare nel verbale i motivi dei ricorsi e le decisioni adottate in merito.

Se il o i ricorrenti non sono soddisfatti della decisione del seggio, possono interessare la Presidenza Diocesana di A.C. con una memoria scritta entro 3 giorni dalla votazione.

La Presidenza Diocesana accetterà i risultati della votazione parrocchiale con riserva in attesa di decidere sui fatti contestati.

ART. 20

Al termine dell'orario previsto per la votazione, o ove si accerti che tutti gli aventi diritto al voto abbiano espresso la loro preferenza, si procede allo spoglio delle schede.

Il Presidente della Commissione Elettorale proclama i risultati e redige i verbali.

In caso di parità di preferenze sarà eletto il socio più anziano di età.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

TITOLO VI – OPERAZIONI DI VOTO DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

ART. 21

La Commissione Elettorale, ricevuto il modello della scheda dalla Presidenza Diocesana di A.C. dovrà prima di fotocopiare la scheda, annullare le righe relative ai settori (adulti e giovani) e articolazione A.C.R. non presenti nell'associazione parrocchiale.

ART. 22

La votazione è a scrutinio segreto e il voto si esprime indicando il cognome e il nome tutelando comunque la volontà dell'elettore.

La incertezza di voto annulla solo la singola preferenza e non la scheda intera.

ART. 23

Possono votare tutti i soci che siano in regola con gli adempimenti associativi ed abbiano compiuto il 14° anno di età.

Sono eleggibili tutti i soci, purché abbiano il 18° anno di età e siano in regola con gli adempimenti associativi.

Ogni votante esprime una preferenza per ogni settore o articolazione presente nell'associazione parrocchiale (Adulti, Giovani, A.C.R.). A tal fine le liste degli eleggibili saranno tre: una



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI BARI - BITONTO



comprendente i soci adulti; una comprendente i soci Giovani (maggioirenni); una comprendente i soci (maggioirenni) che siano educatori A.C.R..

ART. 24

Ogni socio, con diritto di voto, partecipa alle votazioni esprimendo fino a tre preferenze, una per ciascuna lista, meglio specificata al 3° comma dell'art. 23.

ART. 25

In caso di omonimia tra i soci si dovrà indicare un ulteriore elemento distintivo (età o altro).

Le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla votazione ed allo spoglio sono risolte in prima istanza dal seggio elettorale.

Il seggio dovrà riportare nel verbale i motivi dei ricorsi e le decisioni adottate in merito.

Se il o i ricorrenti non sono soddisfatti della decisione del seggio, possono interessare la Presidenza Diocesana di AC con una memoria scritta entro 3 giorni dalla votazione.

La Presidenza Diocesana accetterà i risultati della votazione parrocchiale con riserva in attesa di decidere sui fatti contestati.

ART. 26

Al termine dell'orario previsto per la votazione, o ove si accerti che tutti gli aventi diritto al voto abbiano espresso la loro preferenza, si procede allo spoglio delle schede per lista.

Il Presidente della Commissione Elettorale proclama i risultati e redige i verbali.

In caso di parità di preferenze sarà eletto il socio più anziano in età.

Risulteranno eletti coloro che nelle liste di settore o dell'articolazione dell'A.C.R. avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. I voti ottenuti in liste diverse non sono cumulabili

Nell'eventualità in cui un adulto o un giovane fosse anche educatore A.C.R. e dovesse essere eletto sia come rappresentante all'Assemblea Diocesana per il settore di appartenenza sia per l'A.C.R., prevarrà l'elezione nella lista in cui ha ottenuto più voti. In caso di parità prevarrà il settore di appartenenza.

Le Associazioni Parrocchiali che hanno più di 100 soci (compresi i ragazzi) hanno diritto, ai sensi dell'art. 21_1 dell'Atto Normativo Diocesano, a un altro rappresentante eletto, ossia colui che ha riportato il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

TITOLO VII – OPERAZIONI POST VOTO

ART. 27

Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione Elettorale deve:

- proclamare gli eletti al Consiglio Parrocchiale;
- proclamare gli eletti per la partecipazione all'Assemblea Diocesana;
- redigere il verbale a fine dello scrutinio da consegnare in centro diocesano entro 5 giorni dal termine delle operazioni di scrutinio con allegate tutte le schede votate;
- consegnare al Presidente Parrocchiale uscente tutta la documentazione di voto.

ART. 28

Il Presidente Parrocchiale uscente deve procedere a convocare il nuovo Consiglio Parrocchiale ai sensi dell'art. 1 ultimo comma.



TITOLO VIII – NEO CONSIGLIO PARROCCHIALE

ART. 29

Nella sua prima riunione, fissata dal consiglio uscente, il neo-eletto Consiglio Parrocchiale:

- prende in custodia il materiale delle votazioni;
- individua la persona da proporre al Vescovo per la nomina a Presidente Parrocchiale;

A tal fine:

- i componenti del Consiglio indicano i nominativi da proporre;
- possono essere proposti soci, *non necessariamente tra i consiglieri eletti*¹, che aderiscono all'A.C. da almeno 5 anni;
- non possono essere proposti soci che hanno già espletato due mandati consecutivi in questi ultimi due trienni.

Dopo la raccolta delle disponibilità si passa allo scrutinio segreto.

Ogni consigliere indica su di un foglio bianco il nominativo della persona che vuole proporre come presidente.

Può essere indicato qualunque socio che risponda alle indicazioni di cui sopra, anche se non nominato nel giro di presentazione.

Per la designazione del presidente nei primi due scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre dal terzo scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza richiesta e ha ottenuto nelle scrutinio il maggior numero di voti ².

In caso di risultato di parità si provvede ad una nuova votazione.

La proposta di nomina deve essere comunicata alla Presidenza Diocesana di A.C. entro 5 giorni.

Il Presidente Parrocchiale è nominato dal Vescovo.

ART. 30

Ove ritenuto, il Consiglio Parrocchiale potrà aggiornarsi a nuova data per eleggere i responsabili dei settori (adulti e giovani) e dell'A.C.R., non necessariamente tra i consiglieri eletti, e per inviare al Presidente Diocesano contributi e/o proposte da inserire nella bozza del Documento Assembleare, nonché proporre eventuali candidati al Consiglio Diocesano da sottoporre all'Assemblea Diocesana. I contributi e/o proposte da inserire nella bozza del Documento Assembleare e le proposte di candidatura a Consigliere Diocesano devono pervenire al Presidente Diocesano entro i termini di cui al Regolamento Diocesano per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 31

Per l'elezione dei responsabili di settore e dell'articolazione dell'A.C.R., il Consiglio Parrocchiale individua le persone disponibili per gli incarichi.

Possono essere proposti soci che aderiscono all'A.C. da almeno 3 anni.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

1 Modifica di aggiunta approvata dal Consiglio Diocesano il 19.09.2016

2 Periodo soppresso (*Il socio che riceve il maggior numero di voti risulta essere la persona da proporre per la nomina*) e sostituito nella seduta del Consiglio Diocesano del 19.09.2016



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI BARI - BITONTO



Risultano eletti come responsabili i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di risultato di parità si procede a nuova elezione.

Al termine della votazione il Presidente Parrocchiale comunica al centro diocesano i nuovi responsabili.

ART. 32

Dopo la nomina da parte del Vescovo, il neo Presidente Parrocchiale convoca il Consiglio Parrocchiale per l'elezione del Segretario e dell'Amministratore.

L'elezione avviene a scrutinio segreto su proposta del Presidente Parrocchiale.

Al termine della votazione il Presidente Parrocchiale comunica al centro diocesano i risultati dell'elezione.

Regolamento approvato nel Consiglio Diocesano del 30 Settembre 2013

Regolamento approvato nel Consiglio Diocesano del 19 Settembre 2016